

I Commissione Affari costituzionali della Camera dei deputati
Proposte di legge costituzionale AC 726 e AC 1173
Modifica all'articolo 71 della Costituzione
in materia di iniziativa legislativa popolare

Audizione informale del 4 dicembre 2018
Prof. Giovanni D'Alessandro

1. Sulla natura non “eversiva” delle proposte di modifica dell’art. 71 Cost.

Le proposte AC726 e AC 1173 che introducono forme diverse d’iniziativa legislativa popolare non sono “rivoluzionarie” o “eversive”. Anzi, se riferite al livello statale (e non solo regionale, dove, peraltro, istituti partecipativi sono previsti in varia misura), esse – va ricordato – hanno una lunga storia nel nostro ordinamento.

Costantino Mortati, com’è noto, presentò alla II Sottocommissione una proposta che ricalcava la formulazione dell’art. 73 della Costituzione di Weimar:

Art. 73 – [...] deve procedersi ad una votazione popolare se un decimo degli elettori richieda, sulla base di un concreto progetto di legge, che essa abbia luogo. Il progetto sottoposto alla consultazione popolare deve essere dettagliato. Esso deve essere sottoposto dal governo al Reichstag con l’indicazione del proprio parere in merito. La votazione non ha luogo se il progetto sia accettato dal Reichstag senza mutamento. Solo il presidente può provocare una decisione popolare sulla legge di bilancio, su leggi di imposte, o relative a stipendi. Una legge regolerà il procedimento del referendum e dell’iniziativa popolare).

L’iniziativa legislativa popolare pare identificare, sulla scorta dell’esperienza weimariana, un vero procedimento di legislazione popolare, che, cioè, si caratterizza per “*la precisata esclusiva derivazione dell’atto legislativo [...] dalla volontà popolare*”.

In seguito, l’idea di rafforzare l’istituto dell’iniziativa popolare delle leggi previsto dall’art. 71, c. 2, Cost., introducendo nuove forme di decisione popolare “immediata”, è stata ricorrente in quasi tutti i progetti di revisione costituzionale finora tentati, dall’adozione della Carta costituzionale a oggi. Pur se in modi tecnicamente differenti, l’esigenza di potenziare l’istituto dell’iniziativa popolare delle leggi è sembrata comunque un’opportunità per migliorare i processi decisionali pubblici.

Ricordo che il Sen. Roberto Ruffilli durante i lavori della Commissione bicamerale presieduta dell’On. Bozzi (IX Legislatura) propose una diretta attribuzione del potere legislativo al corpo elettorale, per rendere effettivo e sanzionatorio l’obbligo delle camere di pronunciarsi sui progetti di iniziativa

popolare (entro 18 mesi). Ricordo, inoltre, gli interventi dell'On. Barbera, durante i lavori della medesima Commissione, sul collegamento tra referendum propositivo e prolungata inerzia del Parlamento.

Può considerarsi, peraltro, una proposta "tradizionale" della sinistra italiana. Ricordo le proposte AC 2452/IX Legislatura (1985) dell'On. Gianni Ferrara, AS 24/IX Legislatura (1987) del Sen. Pasquino.

Il "referendum propositivo" costituiva oggetto della relazione conclusiva del Comitato di studio sulle riforme istituzionali, elettorali e costituzionali (Comitato c.d. "Speroni"), operante nel corso della XIII Legislatura. Esso poteva essere richiesto da almeno un milione di elettori. L'iniziativa referendaria non era ammessa per le leggi tributarie e di bilancio o che comunque comportavano erogazioni finanziarie a vantaggio di determinate categorie di cittadini, di amnistia e indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali e per le leggi costituzionali.

Nella terza commissione bicamerale, c.d. "D'Alema", fu nuovamente ipotizzata la valorizzazione dello strumento dell'iniziativa legislativa del popolo (art. 97, c. 5, del progetto) e del corrispondente referendum "approvativo".

L'art. 97 del testo base adottato dalla Commissione prevedeva: "È indetto referendum popolare per deliberare l'approvazione di una proposta di legge ordinaria di iniziativa popolare presentata da almeno ottocentomila elettori, quando entro due anni dalla presentazione le Camere non abbiano deliberato su di essa".

Ricordo, poi, il DDLC AS 1428/XVI Legislatura nell'ambito di una dichiarata "*prospettiva di una democrazia diretta, moderna ed integrale*".

Infine, sedici proposte di legge costituzionale sono state presentate nel corso della XVII Legislatura in materia di referendum e d'iniziativa legislativa popolare.

In via generale, nel tempo è emerso un interesse trasversale tra le forze politiche a favore del rafforzamento e dell'estensione degli istituti di democrazia partecipativa/diretta.

Alla luce di tutto ciò credo che si possa ritenere con sufficiente serenità che l'iniziativa legislativa popolare non determina alcuno stravolgimento del sistema rappresentativo vigente, a condizione, naturalmente, che sia correttamente disciplinata.

2. Le due proposte abbinate AC726 e AC1173

Le due proposte abbinate sono, in realtà, molto diverse tra di loro.

In entrambi i casi si propone l'introduzione di un'iniziativa legislativa popolare c.d. "indiretta", di una procedura, cioè, nella quale il corpo elettorale è chiamato a pronunciarsi per l'adozione di una legge, secondo una logica radicalmente diversa da quella dell'iniziativa popolare delle leggi di cui al vigente art. 71, c. 2, Cost. Ma, mentre in AC1173 si prevede una consultazione referendaria approvativa/deliberativa ("è indetto un r. per deliberarne l'approvazione"), facoltativa ("salvo che i promotori non vi rinunzino": si tratta di una forma di vera e propria "legislazione popolare", in cui la deliberazione del corpo elettorale si sovrappone a quella parlamentare), in AC726, invece, si prevede un referendum propositivo, eventuale (se richiesto da un milione di elettori) che s'inserisce nel procedimento di formazione della legge (che resta parlamentare: si tratta di una forma di "co-legislazione", in cui la volontà del corpo elettorale si aggiunge a o integra quella parlamentare).

Inoltre, in AC1173 si prevede la presentazione di una proposta c.d. "elaborata" (il corpo elettorale è chiamato ad approvare un testo normativo già compiuto e articolato), mentre in AC726 si prevede la presentazione di una proposta c.d. "generica" (il corpo elettorale è chiamato ad approvare solo dei principi generali, destinati a essere tradotti in disposizioni normative dagli organi della rappresentanza)

In AC1173 l'iniziativa popolare delle leggi di cui all'art. 71 c. 2 s'integra con l'iniziativa legislativa popolare dei cc. 3 ss. aggiunti, rimanendo istituiti nettamente differenziati, mentre in AC726 l'iniziativa delle leggi (proposta da almeno centomila elettori) si "trasforma" in richiesta di referendum propositivo con la raccolta successiva di un milione di elettori (non si capisce, invero, se in totale occorranza centomila più novecentomila, ovvero centomila più un milione di firme in fin dei conti).

Date queste radicali differenze tra le proposte AC1173 e AC726, ci s'intratterà sulla prima, non senza riferimenti alla seconda, apparendo la prima come ipotetico testo-base cui apportare dei miglioramenti.

Opportunamente la proposta AC1173 è limitata espressamente all'iniziativa delle leggi ordinarie e, correttamente, distingue, integrandole, l'iniziativa "semplice" del c. 2 e l'iniziativa "rafforzata" dei commi aggiunti, poiché i limiti dell'iniziativa legislativa popolare riguardano la proponibilità dell'eventuale referendum approvativo, ma non concernono di per sé stessi i progetti di leggi d'iniziativa popolare "semplici" (quelli che richiedono, per intendersi, solo cinquantamila firme).

Si prevede che "*quando una proposta di legge ordinaria è presentata da almeno cinquecentomila elettori e le Camere non la approvano entro diciotto mesi dalla sua presentazione, è indetto un referendum per deliberarne l'approvazione, salvo che ...*". In più, "*se le Camere approvano la proposta in un testo diverso da quello presentato e i promotori non vi rinunziano, il referendum è indetto su entrambi i testi*".

In questo modo, prevedendo un'iniziativa legislativa popolare "indiretta", e cioè, come si è detto, un intervento "approvativo" del corpo elettorale solo dopo l'inerzia o l'intervento delle Camere (con un controprogetto) non condiviso dai promotori, il nuovo istituto partecipativo non si presenta come una forma deliberativa "isolata", in cui si consente al popolo di agire in piena, totale e autonoma "sostituzione" rispetto alla volontà decisionale delle istituzioni rappresentative, ma come uno strumento potenzialmente attivabile là dove le Camere non abbiano deliberato nei termini costituzionalmente prefissati su un progetto di legge d'iniziativa popolare.

Dunque, è solo la mancata o carente deliberazione delle Camere sul progetto d'iniziativa popolare a consentire la possibilità che il corpo elettorale "decida" sul testo legislativo proposto. In tal caso il potenziamento degli strumenti di partecipazione popolare appare costituire, perciò, un completamento, se non un contemperamento, della rappresentanza politica e della funzione legislativa, permanente e inesauribile, attribuita al Parlamento.

In altre parole, l'iniziativa popolare indiretta non sottrae in ogni caso alle Camere la funzione legislativa. Per cui, la proposta AC1173 persegue effettivamente l'obiettivo di promuovere e ampliare gli istituti di democrazia partecipativa senza alterare l'*"interpretazione unitaria della trama costituzionale"*, e assicurando, nel contempo, la *"prospettiva di integrazione degli strumenti di democrazia diretta nel sistema di democrazia rappresentativa"*, secondo quanto enunciato dalla Corte costituzionale nella **sent. n. 199/2012** (su cui infra, in tema di vincolo referendario).

Ciò premesso, occorre apportare alcuni necessari miglioramenti del testo proposto.

3. I limiti dell'iniziativa legislativa previsti dalla proposta AC1173

La proposta AC1173 prevede che *"il referendum non è ammissibile se la proposta non rispetta i principi e i diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione nonché i vincoli europei e internazionali, se non ha contenuto omogeneo e se non provvede ai mezzi per far fronte ai nuovi o maggiori oneri che essa importi"*.

Tale formulazione, oltre ad apparire approssimativa, è, per un verso, pleonastica, tenuto conto che il nuovo istituto, inserendosi nel tessuto connettivo costituzionale, si trova assoggettato a limiti di contenuto (*quoad substantiam*) di tipo sia generale sia sistematico, e, per altro verso, equivoca, confondendo il piano dell'ammissibilità del referendum (ovvero, della proponibilità della proposta legislativa popolare "rafforzata") con il piano del sindacato di legittimità del prodotto della procedura (*i.e.* della legge approvata mediante l'iniziativa legislativa popolare).

Anzitutto, il nuovo istituto è assoggettato al limite “naturale” di conformità alla Costituzione, così come esplicitato nell’art. 117, c. 1. Quindi, non solo rispetto dei principi e dei diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione, ma “*esigenza di puntuale rispetto di ogni disposizione della Costituzione*” (come si esprime la sent. n. 304/2002, riferita alla potestà statutaria di cui all’art. 123). Sennonché, ripetere in questo contesto la formulazione della formulazione dell’art. 117, c. 1 (secondo cui “*la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali*”), non solo è inutile, ma è anche forviante, poiché si tratta (per lo più) di limiti di legittimità della legge e non di limiti di ammissibilità del referendum/proponibilità dell’iniziativa legislativa popolare.

In verità, il discorso sarebbe più complesso, poiché il doveroso rispetto della Costituzione non è soltanto fonte di limiti di legittimità del prodotto-legge, ma anche, in certa misura, di limiti di ammissibilità/proponibilità: si pensi all’impossibilità di proporre un’iniziativa legislativa popolare nelle materie di cui agli artt. 7, c. 2 (modificazione dei Patti Lateranensi); 8, c. 3 (rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose diverse dalla cattolica); 116, c. 3 (leggi attributive di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia regionale); 132, c. 2 (distacco di Province e Comuni da una Regione e aggregazione ad altra). E così anche per l’obbligo di copertura finanziaria, su cui *infra*. Ma, ciò non contraddice la tesi secondo cui il riferimento esplicito ai limiti di cui all’art. 117, c. 1, sia tanto ridondante quanto fonte di ambiguità ai fini della determinazione delle caratteristiche del sindacato di ammissibilità/proponibilità attribuito alla Corte costituzionale.

In secondo luogo, il nuovo istituto è altresì assoggettato ai limiti sistematici che derivano dalla sua “simmetria” con il referendum abrogativo previsto dall’art. 75. Infatti – mi si perdoni il calambour – la legislazione popolare “positiva” (*i.e.* iniziativa legislativa popolare) include quella “negativa” (*i.e.* referendum abrogativo) come il più contiene il meno, ovvero la legislazione popolare “negativa” non esclude quella “positiva”, come il meno non esclude il più (si pensi ai referendum c.d. “manipolativi”, che, peraltro, non avrebbero più ragion d’essere una volta introdotto il nuovo istituto partecipativo “positivo”). Quindi, i limiti dell’art. 75 appaiono ineludibili, in quanto sistemici. Infatti, con l’iniziativa legislativa popolare si potrebbe tranquillamente proporre una disciplina finanche meramente abrogativa di norme aventi forza di legge in vigore, “assorbendo” l’effetto demolitorio del referendum abrogativo. E questa “fungibilità” è la ragione dell’ineludibile “condivisione” dei medesimi limiti: se così non fosse si potrebbe ottenere attraverso l’iniziativa legislativa popolare la surrettizia abrogazione di leggi escluse dall’abrogazione referendaria.

Pare opportuno, perciò, per ragioni di chiarezza, eliminare il riferimento al rispetto dei “*principi e [de]i diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione*”

nonché [de]i vincoli europei e internazionali”, impreciso e improprio, e fare rinvio ai limiti di ammissibilità di cui all’art. 75, c. 2, per cui “non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali”. Limiti, questi ultimi, che aut simul stabunt, aut simul cadent.

Del resto, come si è detto, l’art. 73 della Costituzione di Weimar escludeva dall’iniziativa popolare le leggi di bilancio, le leggi di imposte, o relative a stipendi.

Quanto sinora detto non implica, però, che al nuovo istituto sia applicabile *sic et simpliciter* la giurisprudenza costituzionale sui limiti all’ammissibilità del referendum abrogativo, giacché – si badi – la Corte rispetto all’art. 75 giudica sull’ammissibilità del quesito referendario, fundamentalmente demolitorio e unidirezionale, mentre nel nuovo art. 71 giudicherà sul testo “articolato” proposto dai promotori, con un’ampia portata innovativa.

Inoltre, se i limiti dell’art. 75 appaiono necessari, ciò non vuol dire che questi siano anche sufficienti per la proponibilità dell’iniziativa legislativa popolare. Infatti, oltre a quella dell’omogeneità del testo occorre tener conto di almeno un’altra esigenza specifica del nuovo istituto: l’esperienza nordamericana ha messo in rilievo che esiste una stretta correlazione tra le varie forme d’iniziativa popolare e la compressione dei diritti delle minoranze, associato a un preminente ruolo degli gruppi d’interesse organizzati. Sarebbe, pertanto, opportuno vietare le iniziative popolari laddove siano in gioco diritti di minoranze (etnico-linguistiche, culturali, religiose, etc.), ben oltre quanto previsto dalla proposta AC726, che pone il riduttivo limite delle sole “minoranze linguistiche”.

Quanto alla materia elettorale, ricordo soltanto il DDLC AS 2387/XVI Legislatura che prevedeva espressamente un’indizione di un referendum deliberativo sulle leggi elettorali per la Camera e il Senato. Il che vuol dire che non dovrebbero esservi ostacoli ad ammettere l’iniziativa legislativa popolare in materia elettorale.

La proposta AC1173 richiama il limite penetrante della copertura finanziaria, del resto rientrante nel limite “generale” di rispetto della Costituzione, e dunque pure dell’art. 81, c. 3, secondo cui “ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte”. Superfluo notare che questo limite, declinato in termini di ammissibilità/proponibilità, può costituire, in concreto, un’argine insormontabile per l’iniziativa legislativa popolare, tanto più che le fonti di copertura finanziaria individuate “ora per allora” dalla proposta d’iniziativa popolare sono destinate inevitabilmente a variazione e rimodulazione una volta trascorso il termine di 18 mesi, a meno che non possa essere sufficiente la clausola secondo cui “le disposizioni del

provvedimento non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”.

In un’ottica di legislazione “negoziata”, bisognerebbe rinviare ai regolamenti parlamentari (più che a una legge formale ordinaria per l’attuazione del nuovo istituto) l’introduzione di una disciplina che, nel rispetto del principio di leale collaborazione, preveda un intervento da parte dell’Ufficio parlamentare di bilancio e/o delle Commissioni Bilancio di Camera e Senato per la predisposizione della relazione tecnica prevista dalla legge n. 196/2009 – Legge di contabilità e finanza pubblica. Il tutto per evitare un ruolo improprio da attribuire alla Corte costituzionale.

Proprio i regolamenti parlamentari (artt. 64 e 72), infatti, sono le fonti abilitate a prevedere le forme di collaborazione tra promotori e camere, tra cui audizioni e intese/accordi vincolanti, dando *“risalto e rilievo al confronto e al rapporto tra i cittadini e le istituzioni parlamentari”*.

Alla legge formale ordinaria va, infine, devoluta la disciplina delle fasi della raccolta delle firme, del controllo di regolarità da attribuire all’Ufficio centrale per il referendum, dell’attivazione (facoltativa) del referendum e del controllo di ammissibilità/proponibilità attribuito alla Corte costituzionale.

4. Il controllo di ammissibilità attribuito alla Corte costituzionale

Circa il controllo di ammissibilità del referendum approvativo attribuito alla Corte costituzionale nella proposta AC1173 si devono segnalare problemi di coordinamento tra due distinte disposizioni e, di conseguenza, proporre una modifica. Per un verso, si prevede che *“quando una proposta di legge ordinaria è presentata da almeno cinquecentomila elettori [...] è indetto referendum [...] a condizione che la Corte costituzionale lo giudichi ammissibile”*, facendo riferimento a un controllo di ammissibilità del referendum, per altro, invece, si dispone che *“sull’ammissibilità del referendum la Corte costituzionale giudica, su istanza dei promotori, anche prima della presentazione della proposta di legge alle Camere, purché siano state raccolte almeno centomila firme”*, tratteggiando un diverso tipo di controllo, non più di ammissibilità del referendum in senso proprio, quanto un controllo preventivo di proponibilità dell’iniziativa legislativa popolare.

Considerata anche le diverse caratteristiche dei due controlli, non sovrapponibili nella dinamica del giudizio della Corte, sarebbe auspicabile mantenere soltanto il secondo dei due, anticipando il sindacato della Corte al momento antecedente alla raccolta di tutte le firme necessarie, onde rinviare una pronuncia che rende incerto per i promotori l’esito della faticosa procedura. Pare ragionevole disporre che, raccolte centomila firme, i promotori, dopo aver elaborato l’eventuale relazione tecnica di copertura con il contributo delle

commissioni parlamentari, sottopongano la proposta al controllo di ammissibilità della Corte, anche per conferire maggiore “peso” all’iniziativa durante l’iter parlamentare.

5. Sul quorum strutturale

La proposta AC1173 esclude il quorum strutturale (è approvata la proposta che ha ottenuto complessivamente più voti), mentre la proposta AC726 prevede un quorum strutturale “variabile”, secondo cui *“la proposta soggetta a referendum popolare propositivo è approvata se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi e se ha partecipato alla votazione un numero di elettori almeno pari alla maggioranza degli elettori che hanno preso parte alla precedente votazione per l’elezione della Camera dei deputati”*.

L’abolizione del quorum strutturale è coerente con le raccomandazione del 2006 della Commissione di Venezia, com’è noto. Ma, ciò non vuol dire che questa sia una ragione esaustiva, in considerazione delle finalità esplicitate nella relazione di accompagnamento della proposta AC1173: ci si propone di dare risposta a *“una grande domanda di maggiore e migliore partecipazione e coinvolgimento da parte dei cittadini”*, di ricercare *“delle soluzioni più ampiamente condivise per le questioni pubbliche”*, di *“sollecitare una più ampia e reale partecipazione dei cittadini alla vita politica”*, di rilanciare la *“partecipazione dei cittadini alla vita politica del Paese”*, di *“rinnovare il sistema politico potenziando l’apporto diretto dei cittadini alle scelte fondamentali”*. Non può, perciò, soddisfare una soluzione che contempra la possibilità di una legislazione popolare con un esiguo numero di votanti.

Sarebbe opportuno, piuttosto, per evitare strumentalizzazioni plebiscitarie nell’utilizzo del nuovo istituto di democrazia partecipativa, eliminare sì il quorum strutturale di partecipazione, ma, allo stesso tempo, introdurre una previsione secondo cui *“la proposta è approvata se ha raggiunto la maggioranza dei voti validamente espressi sia nella maggioranza delle Regioni sia sull’intero territorio nazionale”*, come peraltro già prevedeva l’art. 3 del DDLC AS1428/XVI Legislatura.

Questa previsione sarebbe in perfetta sintonia con quanto affermato dalla nota sent. n. 106/2002 della Corte costituzionale, secondo cui *“il legame Parlamento-sovranià popolare costituisce inconfutabilmente un portato dei principi democratico-rappresentativi, ma non descrive i termini di una relazione di identità, sicché la tesi per la quale, secondo la nostra Costituzione, nel Parlamento si risolverebbe, in sostanza, la sovranità popolare, senza che le autonomie territoriali concorrano a plasmarne l’essenza, non può essere condivisa nella sua assolutezza. [...] L’articolo 1 della Costituzione, nello stabilire, con formulazione netta e definitiva, che la sovranità “appartiene” al*

popolo, impedisce di ritenere che vi siano luoghi o sedi dell'organizzazione costituzionale nella quale essa si possa insediare esaurendosi. Le forme e i modi nei quali la sovranità del popolo può svolgersi, infatti, non si risolvono nella rappresentanza, ma permeano l'intera intelaiatura costituzionale: si rifrangono in una molteplicità di situazioni e di istituti ed assumono una configurazione talmente ampia da ricomprendere certamente il riconoscimento e la garanzia delle autonomie territoriali. Per quanto riguarda queste ultime, risale alla Costituente la visione per la quale esse sono a loro volta partecipi dei percorsi di articolazione e diversificazione del potere politico strettamente legati, sul piano storico non meno che su quello ideale, all'affermarsi del principio democratico e della sovranità popolare”.

6. Ulteriori profili problematici della proposta AC1173

Rapsodicamente:

a) problematico potrebbe essere il sistema di votazione contestuale sull'iniziativa e sul controprogetto assieme a una c.d. “domanda risolutiva” (invero già tratteggiato nel DDLC AS1428/XVI Legislatura). Un tale tipo di votazione è sì previsto dall'art. 139b della Costituzione elvetica, ma è riferito alle leggi costituzionali, dove è plausibile l'eventuale scelta popolare di lasciare la costituzione così com'è. Quando, però, questo sistema di votazione è riferito alle leggi ordinarie, come nel nostro caso, si dà per scontato che vi sia una legge precedente che il corpo elettorale voglia mantenere in vita rispetto sia alla proposta d'iniziativa popolare sia al controprogetto approvato dal Parlamento;

b) manca una disciplina costituzionale compiuta della fase integrativa dell'efficacia della legge, giacché non appare certo applicabile alla nuova procedura l'istituto del rinvio presidenziale;

c) sarebbe opportuna la previsione di un numero massimo (annuo e/o per legislatura) di proposte di legge che possono essere presentate con tale (dispendiosa) procedura;

d) in considerazione della giurisprudenza costituzionale sul vincolo referendario (cfr., da ultimo, sentt. nn. 199/2012, secondo cui non può essere “*vanificato l'effetto utile, senza che si sia determinato, successivamente all'abrogazione, alcun mutamento né del quadro politico, né delle circostanze di fatto, tale da giustificare un simile effetto*”, e 229/2013, in cui si discorre di “*lesione [...] della volontà popolare espressa tramite il referendum*”), sarebbe opportuno rendere esplicito l'effetto di vincolo (consistenza e durata), eventualmente ritenuto sussistente, ovvero prevedere le condizioni di esclusione o superamento di tale vincolo. A tale proposito, peraltro, non è da trascurare il problema della delimitazione della forza passiva rinforzata anche in riferimento all'ammissibilità dell'esercizio di uno *ius poenitendi*: la legge approvata a seguito di referendum approvativo può poi essere oggetto di referendum

abrogativo? Viceversa, la legge abrogata mediante referendum abrogativo può essere reintrodotta mediante iniziativa legislativa popolare?

Grazie dell'attenzione!